

Giud. di pace di Chioggia, 24 febbraio 2006 (ord. rimess.) – G.d.p. Minoia – XXXX e YYYY c. Polizia Stradale di Chioggia.

**Veicoli a due ruote – Art. 171 C.d.s. - Uso del casco protettivo – Art. 213, comma 2 sexties C.d.s. – Confisca amministrativa di ciclomotori e motocicli – Questione di legittimità costituzionale per contrasto con l’art. 3 Cost.**

*E’ sollevata questione di legittimità costituzionale - per contrasto con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza sanciti nell’art. 3 della Costituzione - dell’art. 213, comma 2 sexties, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada) nella parte in cui prevede che “è sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 (...)”.*

*Si ritiene, infatti, che la norma impugnata sia lesiva del principio di ragionevolezza sotto il profilo della disparità del trattamento sanzionatorio previsto per condotte analoghe compiute alla guida di veicoli di tipo diverso.*

*La disparità di trattamento, peraltro, emerge anche sotto il profilo del sacrificio economico che, a fronte del medesimo illecito, deriverebbe ai proprietari di ciclomotori di modesto valore economico rispetto ai proprietari di ciclomotori di maggior valore.*

Sciogliendo la riserva di cui all’udienza del 17/2/2006, visto il ricorso ex art. 22 e ss. L. 689/1981 depositato in data 4/11/2005 da XXXX e YYYY, entrambi residenti in Chioggia Via Libra n. 1, rappresentati e difesi dagli avvocati Giorgio Vianelli e Luciana Penzo del Foro di Venezia, avverso il verbale di contestazione n. 700002136783 redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia in data 6/9/2005 nonché avverso il successivo verbale di sequestro amministrativo, sempre redatto dalla Polizia Stradale di Chioggia e notificato in data 6/10/2005, ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

Con ricorso ex art. 22 L. 689/1981 i suddetti ricorrenti assumevano che in data 6/9/2005 agenti della Polizia Stradale di Chioggia avevano contestato, a mezzo di verbale di contestazione n. 700002136783, al Sig. YYYY in qualità di trasgressore, ed al Sig. XXXX in qualità di proprietario solidalmente responsabile ex art. 196 C.d.S., la violazione dell’art. 171 comma 1 C.d.S. avendo accertato che il primo “circolava alla guida del ciclomotore Aprilia Scarabeo telaio ZD.....44 indossando casco non omologato (...)”.

Mentre il casco veniva immediatamente posto sotto sequestro amministrativo, il ciclomotore veniva dapprima sottoposto a fermo amministrativo ex art. 171 comma 3 C.d.S. e quindi, con verbale redatto in data 6/10/2005, anch’esso impugnato nel procedimento de quo, a sequestro amministrativo, ai fini della successiva confisca, ai sensi dell’art. 213 comma 2-quinquies e sexies C.d.S. introdotti dall’art. 5-bis comma 1 lett. c) del D.L. 30/6/2005 n. 115 convertito, con modificazioni nella L. 17/8/2005 n. 168 entrata in vigore il 23/8/2005, ed affidato in custodia a YYYY presso la sua abitazione.

Rilevavano, in diritto, i ricorrenti:

- la violazione del principio della personalità della pena ex art. 27 Cost. gravando la

sanzione della confisca del ciclomotore su un soggetto (XXXX proprietario del ciclomotore de quo) diverso dall'autore della violazione (YYYY), nonché l'evidente sproporzione fra la sanzione, ossia la confisca di un veicolo del valore di circa 2.500,00 euro, e la condotta illecita, consistita, di fatto, nell'aver omesso il controllo in ordine all'omologazione del casco indossato dal figlio;

- l'applicazione di una norma di legge errata, per esser stata applicata una norma, l'art. 171 C.d.S., già modificato alla data dei fatti (6/9/2005) dalla L. n. 168/2005 (entrata in vigore il 23/8/2005) e, quindi, essendo stata già tramutata la sanzione del fermo amministrativo in sequestro;

- la violazione del principio del ne bis in idem, per essere stato oggetto il medesimo bene sia della sanzione del fermo amministrativo che, immediatamente dopo, di quella di sequestro.

In conclusione gli oppositori evidenziavano, sommariamente, la incostituzionalità dell'art. 171 C.d.S. per violazione del principio di ragionevolezza sia in considerazione della disparità di trattamento rispetto ad altre violazioni ritenute più gravi, sia con riferimento al criterio di proporzione fra il disvalore del fatto e la sanzione applicata.

Dapprima in data 28/11/2005 e, successivamente, in data 24/12/2005, l'Amministrazione resistente faceva pervenire gli atti di cui all'art. 23 c. 2 L. 689/1981 unitamente a brevi memorie difensive in cui si confermava la piena legittimità del proprio operato.

Alla prima udienza del 17/2/2006 comparivano entrambe le parti che si riportavano alle rispettive difese e sulla richiesta del procuratore dei ricorrenti di fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, il Giudice si riservava.

Nello sciogliere la riserva, si rileva quanto segue.

Non si ritengono condivisibili i sollevati dubbi di parte ricorrente né in ordine alla violazione dell'art. 27 Cost., avendo ripetutamente chiarito la Corte costituzionale la riferibilità di tale disposizione alle pene e non alle sanzioni amministrative (cfr., ex plurimis, ord. n. 319/2002), né in ordine all'assunta illegittimità costituzionale dell'art. 171 di cui non si coglie la portata lesiva di alcun parametro costituzionale e, conseguentemente, deve affermarsi la manifesta infondatezza della relativa questione.

Questo Giudice ha ragione, invece, di dubitare della legittimità costituzionale, con riguardo al principio di ragionevolezza e di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., dell'art. 213 comma 2 sexies C.d.S. introdotto dall'art. 5-bis comma 1 lett. c) del D.L. 30/6/2005 n. 115 convertito, con modificazioni, nella L. 17/8/2005 n. 168 entrata in vigore il 23/8/2005 laddove recita "E' sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato adoperato per commettere una delle violazioni di cui agli articoli 169 commi 2 e 7, 170 e 171 (...)" con riferimento alla ipotesi, che in questa sede rileva, di cui all'art. 171 comma 1, per guida con casco non conforme ai tipi omologati.

Non si ignora, in ordine alla riconosciuta discrezionalità del legislatore sia con riguardo all'individuazione delle condotte punibili che alla scelta ed alla quantificazione delle relative sanzioni, l'insegnamento del Giudice delle leggi il quale, tuttavia, non ha mai mancato di affermare la censurabilità di tale discrezionalità "ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza (ord. n. 45/2006 e, ex plurimis: sent. n. 144/2005; ord. n. 401/2005; ord. n. 262/2005; ord. n. 212/2004; ord. n. 109/2004; ord. n. 234/2003; sent. n. 180/1994).

Ebbene, è sufficiente una rapida lettura delle fattispecie di cui agli artt. 169 commi 2 e 7, 170 e 171, ora sanzionate con la confisca del ciclomotore o del motoveicolo, per

rendersi conto di come tale sanzione appaia in taluni casi, come quello di specie, assolutamente sproporzionata alla gravità degli illeciti ivi previsti.

La non omologazione del casco, comunque ben allacciato, la non corretta posizione di guida, perché magari momentaneamente impegnati a sgranchirsi le gambe, il non impugnare il manubrio con entrambe le mani perché magari momentaneamente intenti a pulire la visiera del casco o ad aprire il rubinetto della riserva, trasportare un passeggero laddove non previsto nel libretto di circolazione oppure un oggetto non saldamente assicurato se appare ragionevole, e anche giusto, possano determinare una congrua sanzione pecuniaria e, in taluni casi disciplinati all'art. 170 e 171, anche il fermo amministrativo per trenta giorni, non si ritiene invece ragionevole possano giustificare una sanzione così altamente afflittiva come la confisca del ciclomotore o del motoveicolo, considerato il valore di tali mezzi, nel caso di specie pari a circa 2.500,00 euro ma che può essere anche facilmente pari a diverse decine di migliaia di euro.

Non si rinvengono sanzioni così afflittive nell'intero articolato del Codice della Strada, che pure racchiude e disciplina una lunghissima serie di fattispecie illecite in vario modo legate alla circolazione stradale.

Indubbiamente, la norma della cui legittimità costituzionale in questa sede si dubita è finalizzata a salvaguardare il superiore interesse alla sicurezza della circolazione stradale e, più specificamente, l'incolumità individuale dello stesso trasgressore che, come puntualizzato nella sentenza della Corte costituzionale n. 180/1994, è tutelato dall'art. 32 Cost. come interesse anche dell'intera collettività.

Non si ritiene, però, che il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità in ordine al trattamento sanzionatorio della fattispecie in esame, abbia tenuto nel dovuto conto ai fini del necessario temperamento degli opposti interessi, laddove ha previsto la confisca obbligatoria del veicolo, l'enorme sacrificio del diritto, anch'esso costituzionalmente garantito, di proprietà sul veicolo, soprattutto nei casi in cui questo appartenga ad un soggetto diverso dal trasgressore ossia ad un mero coobbligato solidale.

Né si può omettere di evidenziare la ritenuta irragionevolezza della norma de qua sotto il profilo della disparità di trattamento sanzionatorio con riguardo ad analoghe condotte compiute, però, alla guida di altri tipi di veicoli.

L'art. 172, per esempio, laddove sanziona il mancato allacciamento della cintura di sicurezza ovvero gli articoli 164 e 169, laddove prevedono, rispettivamente, che la sistemazione del carico ed il posizionamento dei passeggeri nei veicoli non devono diminuire la visibilità del conducente od impedirgli la libertà di movimenti, sono sempre finalizzati alla tutela della sicurezza stradale ed a garantire l'incolumità anche dello stesso trasgressore.

Purtuttavia, a parte la decurtazione dei punti sulla patente nel caso in cui il conducente non faccia uso della cintura, l'unica sanzione sempre prevista è quella pecuniaria da € 68,00 a 275,00, se l'illecito è commesso con autovettura e, sempre in quest'ultima ipotesi, se si trasporta un numero di persone o un carico complessivo superiore a quanto indicato nel libretto di circolazione, la sanzione va da un minimo di 71,00 euro ad un massimo di 281,00, senza che sia stata prevista alcuna sanzione accessoria della confisca dell'autovettura, il cui valore, che sicuramente rileva ai fini dell'afflittività della sanzione, può essere più basso di quello di un motoveicolo, così come può essere anche infinitamente più alto.

E' evidente che, pur considerando tutte le peculiarità dei ciclomotori e dei motoveicoli che, come è noto non sono necessariamente a due ruote ma anche a tre o

quattro ruote (i quadricicli a motore sono considerati motoveicoli), una siffatta disparità di trattamento non pare, comunque, ragionevolmente giustificabile.

Sempre sotto l'aspetto dell'efficacia deterrente della sanzione di cui all'art. 213 comma 2 sexies nonché, ancora, con riguardo al principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. asseritamente violato, non si può fare a meno di rilevare l'enorme ed ingiustificata disparità di trattamento in ragione del sacrificio economico che ne deriverebbe, a fronte del medesimo illecito, fra proprietari di ciclomotori o motoveicoli di bassissimo o inesistente valore economico e proprietari di ciclomotori o motoveicoli del valore, come già innanzi dedotto, anche di diverse decine di migliaia di euro.

Di tutto quanto innanzi dedotto era, evidentemente, consapevole anche il legislatore che il 19/10/2005 aveva approvato al Senato una modifica alla legge n. 168/2005, mantenendo la confisca solamente nel caso in cui si compiva un reato utilizzando un motoveicolo e sostituendo, invece, tale sanzione con il fermo amministrativo per 90 giorni nei rimanenti casi, quali la guida senza casco ovvero con casco non omologato.

Tale modifica non è mai stata, tuttavia, trasformata in legge dello Stato.

La rilevanza della questione di legittimità sollevata è evidente, considerato che la norma censurata è quella applicata dall'Amministrazione resistente nel disporre l'impugnato provvedimento cautelare di sequestro finalizzato alla confisca ed essendo chiaro che dalla legittimità o meno della norma de qua derivano conseguenze decisive ai fini della pronuncia di questo Giudice.

Tutto ciò premesso e dedotto,

#### IL GIUDICE DI PACE

visti gli artt. 134 Cost. e 23 L. 11/3/1953 n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza solleva, d'ufficio, la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 Cost., dell'art. 213 comma 2 sexies C.d.S. introdotto dall'art. 5-bis comma 1 lett. c) del D.L. 30/6/2005 n. 115 convertito, con modificazioni, nella L. 17/8/2005 n. 168, in riferimento all'art. 171 comma 1 C.d.S. nei limiti e per tutte le ragioni innanzi dedotte.

Sospende, per l'effetto, il presente giudizio e manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina alla cancelleria che la presente ordinanza sia comunicata alle parti nonché ai Presidenti delle due camere del Parlamento italiano e notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri.